

TI_GERICHTE 11.1998.170 vom 28. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.170

FR: TI_GERICHTE 11.1998.170 du 28 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.170 del 28 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore, accertata la colpa del marito nella disunione dei coniugi, ha disciplinato le conseguenze accessorie del divorzio fondandosi su entrate del convenuto per fr. 9'514.15 mensili e su introiti della moglie per fr. 2'264.–. Calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 5'168.50 (compreso il contributo alimentare di fr. 1'300.– per il figlio) e quello della moglie in fr. 3'486.80, egli ha obbligato il convenuto a versare alla moglie una rendita di fr. 2'300.– mensili giusta l'art. 151 cpv. 1 CC.

E. 3

L'appellante sostiene, in estrema sintesi, di non avere autorizzato il suo precedente patrocinatore a stipulare un accordo con la controparte durante l'udienza del 29 novembre 1996 e di non essere l'unico responsabile della disunione; egli rileva inoltre di conseguire un reddito mensile di soli fr. 6'000.–, contestando che il reddito dell'ex moglie, argomentando che il di lei convivente dovrebbe contribuire agli oneri correnti e rivendicando un orologio "_____ " regalatogli a suo tempo dall'attrice. a) Contrariamente a quanto pretende l'appellante, all'udienza del 29 novembre 1996 egli era personalmente presente e ha sottoscritto il verbale dal quale risulta che le parti si sono accordate nel senso di fissare il contributo per il figlio in fr. 1'300.– mensili e quello per la moglie in fr. 2'400.– mensili (inc. _____). Che il convenuto fosse assente alla precedente udienza del 29 ottobre è pertanto di alcun rilievo. b) Sulle cause della disunione, risulta dagli atti che durante i due tentativi di conciliazione l'appellante ha ammesso di intrattenere relazioni extraconiugali. Tenuto conto del fatto che l'istruttoria non ha permesso di dimostrare i rimproveri mossi dall'appellante alla moglie, l'accertamento di una colpa causale a carico del marito è del tutto corretto. c) In merito al reddito, giovi ricordare che il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Spühler / Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombeva pertanto all'interessato allegare e provare i fatti su cui fonda le sue pretese. Dal fascicolo processuale non si evince alcun elemento che attesti una riduzione delle sue entrate, né i motivi per i quali rispetto a un reddito dichiarato di fr. 10'500.– mensili (risposta, pag. 4 e doc. 1) egli percepirebbe ora soltanto fr. 6'000.–. Ciò vale anche per il reddito dell'attrice, non intravedendosi sulla scorta di quale elemento andrebbe rimesso in discussione l'ammontare di fr. 2'264.– mensili (doc. N). d) Per quel che concerne l'eventuale partecipazione alle spese correnti da parte del convivente dell'ex moglie, è appena il caso di ricordare che l'interessato ha smentito la pretesa convivenza

(deposizione _____). Non soccorrono quindi le premesse per modificare il fabbisogno della moglie considerato dal Pretore. e) Quanto infine alla rivendicazione dell'orologio " _____ ", a prescindere dalla circostanza che la domanda non è nemmeno stata presentata in prima sede (onde la sua irricevibilità: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'appellante non ha addotto alcuna prova al riguardo. Anche tale richiesta si rivela perciò inconsistente. f) In definitiva, con un'eccedenza mensile di fr. 5'645.65 (fr. 9'514.14 meno fr. 3'868.50), il convenuto è in grado di versare i contributi di fr. 1'217.– mensili per il figlio e di fr. 2'300.– mensili per l'attrice.

E. 4

L'appellante chiede di porre i costi del processo a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di essere esonerato dal pagamento di ripetibili. Egli dimentica però che l'attrice, salvo una lieve riduzione del contributo alimentare per il figlio, esce vincente su quasi tutta la linea, di modo che la ripartizione decisa dal primo giudice non configura né abuso né eccesso di apprezzamento.

E. 5

Gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – _____, _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____